

LA DEVOLUZIONE DELL'EREDITÀ NELLA SUCCESSIONE AB INTESTATO: LA RINUNCIA DI UNO DEI CHIAMATI. QUESTIONI VECCHIE E NUOVE A PROPOSITO DELL'ART. 522 DEL CODICE CIVILE

Approvato dalla Commissione Studi Civilistici del 14 giugno 2012

Sommario: 1. Le fattispecie, le norme coinvolte: accrescimento o devoluzione?; 2. La modifica dei soggetti chiamati all'eredità in conseguenza di una rinuncia, e l'aggiornamento delle evidenze catastali. Il riscontro delle risultanze, previsto dall'art. 19 del D.L. 78/2010, in presenza di eventi sopravvenuti alla presentazione della dichiarazione di successione; 3. La giurisprudenza della Cassazione sull'accrescimento nella successione necessaria: irrilevanza per l'ipotesi di cui all'art. 522 c.c.; 4. Lettura sistematica dell'art. 522 c.c.; 5. L'applicazione pratica dell'art. 522 c.c.: la rinuncia di un chiamato e la rideterminazione delle quote.

1. Le fattispecie, le norme coinvolte: accrescimento o devoluzione?

L'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato è stato più volte, anche recentemente, interpellato per pareri in merito al fenomeno dell'"accrescimento nelle successioni legittime": ci si riferisce alle ricadute applicative dell'art. 522 c.c., più propriamente rubricato "Devoluzione nelle successioni legittime".

Va rimarcata questa sottolineatura iniziale, che contrappone i concetti di *accrescimento* e di *devoluzione*: come vedremo in seguito, i due concetti non sono sovrapponibili e le fattispecie non sono tutte assimilabili tra loro.

Il caso che ci occupa è quello delle successioni *ab intestato*, offerte a più chiamati all'eredità, uno dei quali rinuncia all'eredità ovvero fa decorrere, senza agire, il termine decennale per l'accettazione dell'eredità.

Il caso più delicato è quello della successione, apertasi *ex lege*, regolata dall'art. 581 c.c. (concorso del coniuge e di un figlio), e di successiva rinuncia del figlio, in presenza di ascendenti legittimi, fratelli o sorelle del *de cuius*.

Le norme che vengono prese in considerazione, per la soluzione del caso, sono gli articoli 521 e 522 del codice civile.

Secondo l'art. 521 co. 1 c.c., *chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato*, mentre l'art. 522 c.c., per la parte che qui interessa, si esprime in questi termini:

Nelle successioni legittime la parte di colui che rinuncia si accresce a coloro che avrebbero concorso con il rinunziante, salvo il diritto di rappresentazione e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 571.

La lettura che fa leva sull'art. 521 c.c., considera il figlio rinunciante come se non fosse mai stato chiamato all'eredità, ed è quindi incline ad accogliere la soluzione prospettata dall'art. 582, norma che prevede il concorso tra il coniuge e gli ascendenti legittimi, i fratelli o le sorelle del *de cuius*.

Questa interpretazione, che pure è in qualche modo trapelata nella formulazione di vari quesiti proposti, non appare fondata.

In realtà, la fattispecie in esame nulla ha a che vedere con un vero e proprio accrescimento in senso tecnico ⁽¹⁾, per come risulta disciplinato nell'ambito testamentario, come pure si è sostenuto in dottrina anche autorevolmente, in tempi non recenti ⁽²⁾.

Si avrebbero, peraltro, effetti simili all'accrescimento, applicando l'art. 522 c.c., in ipotesi diverse da quella che stiamo esaminando: si pensi al caso di successione *ex lege* devoluta a coniuge e tre figli, senza discendenti, uno dei quali rinuncia all'eredità.

In questo caso, la quota (di 1/3, ex art. 581 c.c.) è devoluta al coniuge senza alcuna interferenza con la rinuncia attuata dal figlio, mentre la quota collettivamente devoluta ai figli (pari ai 2/3) sarà suddivisa tra i due figli accettanti l'eredità. In questa fattispecie, il principio enunciato dall'art. 521 esplica i suoi effetti appieno, come si chiarirà meglio in seguito; è da rimarcare che la devoluzione ai due figli che abbiano accettato l'eredità non richiede una ulteriore specifica accettazione, avviene *ope legis*, automaticamente ⁽³⁾.

In questo caso, la rinuncia di uno dei tre figli, porta alla devoluzione agli altri due per effetto di un accrescimento, o per effetto della semplice applicazione dell'art. 581, che prevede la devoluzione per due terzi in tutti i casi in cui i figli siano più d'uno?

Ancor più problematico è l'effetto precettivo dell'art. 522 c.c., nell'ipotesi in cui il concorso riguardi il coniuge e due figli (sempre in assenza dei presupposti per la rappresentazione) e di rinuncia di uno solo di essi.

Se la norma determina un rinvio all'applicazione delle norme sulla successione legittima (art. 581), facendo leva sul disposto dell'art. 521, si conclude per la devoluzione al coniuge ed al figlio accettante in parti uguali tra loro. Ma – secondo i sostenitori dell'esistenza di un accrescimento nella successione legittima – così non sarebbe, poiché l'art. 522, prevede un accrescimento a *coloro che avrebbero concorso con il rinunziante* e poiché i figli sarebbero considerati come

chiamati in una “quota collettiva”, distinta da quella del coniuge, l’accrescimento opererebbe solo a favore del figlio accettante, che conseguirebbe i due terzi dell’eredità, restando inalterato il diritto del coniuge a conseguire il residuo terzo ⁽⁴⁾.

L’art. 581 sembra prestarsi ad una lettura selettiva, nel momento in cui attribuisce al coniuge, in concorso con figli, *il diritto alla metà dell’eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi*.

Del resto, il coniuge *concorre* con il figlio non rinunciante: se si considera la fattispecie prevista dall’art. 581 come attributiva dell’eredità a tre soggetti in tre quote uguali, si giunge ad una conclusione (in caso di rinuncia, i due eredi accettanti avranno diritto ad un mezzo ciascuno). Se si parte dal presupposto che si tratta di due quote distinte, diseguali (una individuale e l’altra collettiva), si giunge alla conclusione di un accrescimento nella sola “quota collettiva” e non in quella individuale.

Ma esistono davvero “quote collettive” ed “individuali” nella successione legittima? O si tratta di mutuare dal fenomeno dell’accrescimento in ambito testamentario elementi che non sono propri della successione legittima?

Ipotesi analoga ⁽⁵⁾ a quest’ultima è quella del concorso nella successione *ab intestato* dei due genitori e di due fratelli, in assenza di ulteriori ascendenti e discendenti, e di rinuncia di un solo genitore.

Anche in questo caso, se si considerano i genitori come “chiamati ad una quota collettiva”, o – se si preferisce – “membri di un medesimo gruppo di successibili”, la rinuncia comporterebbe “accrescimento” a favore dell’altro genitore (l’eredità sarebbe devoluta per un mezzo al genitore non rinunciante e per un quarto ciascuno ai due fratelli). Ma, si osserva, questa devoluzione dell’eredità altro non è che il risultato dell’applicazione dell’art. 571, che dispone in questi termini: *Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della metà*.

Torneremo in seguito ad esaminare il caso in cui la rinuncia (o il decorso del termine per l’accettazione) riguardi un soggetto (nell’esempio, il coniuge) destinatario di una chiamata individuale e non collettiva. Occorre tuttavia affrontare, seppur parzialmente ed in prima analisi, il tema dell’individuazione dei soggetti aventi diritto all’eredità (i chiamati, o gli eredi) poiché norme recenti (l’art. 19 del D.L. 78/2010) hanno imposto al notaio l’obbligo di *individuare gli intestatari catastali* e di *verificare la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari*.

2. La modifica dei soggetti chiamati all'eredità in conseguenza di una rinuncia, e l'aggiornamento delle evidenze catastali. Il riscontro delle risultanze, previsto dall'art. 19 del D.L. 78/2010, in presenza di eventi sopravvenuti alla presentazione della dichiarazione di successione.

La questione svela contraddizioni non nuove nel delicato rapporto tra il diritto civile, e il diritto pubblico, in generale e tributario in particolare.

Infatti, nessuno ha mai negato che l'obbligo di procedere nei termini alla presentazione della dichiarazione di successione faccia capo al *chiamato* all'eredità: nel recente passato, la Suprema Corte, ha affermato che la presentazione della domanda di voltura catastale, con la quale si chiede l'intestazione al proprio nome degli immobili caduti in successione, realizza un'ipotesi di comportamento concludente, rilevante ai fini disciplinati dall'art. 476 c.c.: si realizzerebbe cioè, in conseguenza del *compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare* l'effetto dell'accettazione tacita dell'eredità ⁽⁶⁾.

Non si intende, ai fini del presente studio, approfondire tutte le ricadute applicative di questa interpretazione, peraltro innovativa rispetto a pronunce precedenti. Si vuole soltanto sottolineare che l'esecuzione della voltura catastale (che consegue alla presentazione della dichiarazione di successione) può avvenire su impulso di (a seguito della domanda di) uno solo dei chiamati, nella più totale inerzia, in tal senso, degli altri chiamati all'eredità.

In questa prospettiva, l'orientamento dei Giudici di Legittimità dovrebbe essere ricondotto nell'ambito di una lettura rigorosa, selettiva, non totalizzante. A meno che non si voglia estendere l'effetto dell'acquisto dell'eredità a chi *non ha compiuto alcun atto* che possa presupporre la volontà di adire l'eredità.

Ma ciò che preme sottolineare, nella prospettiva che qui ci interessa, è che è *ben possibile* che la rinuncia all'eredità da parte di uno dei chiamati intervenga in un momento successivo a quello nel quale è stata presentata la dichiarazione di successione, e, conseguentemente, eseguita la voltura catastale.

In questi casi, se si intende *riscontrare* la corrispondenza soggettiva, e cioè l'allineamento dei soggetti tra le risultanze della banca dati catastale e quelle dei registri immobiliari, occorrerà predisporre (o far presentare) una dichiarazione *sostitutiva* di successione al solo scopo di far risultare, più correttamente, all'Agenzia delle Entrate, quali siano i soggetti chiamati, e quali diritti siano ad essi attribuiti, in conseguenza dell'intervenuta rinuncia, e quindi agire sul sistema

informativo della banca dati catastale (mediante *afflusso*) per aggiornare l'intestazione. E ciò, mentre parallelamente si provvederà ad operare le trascrizioni dell'accettazione dell'eredità da parte dei chiamati che abbiano accettato formalmente o per fatti concludenti ai sensi dell'art. 476 c.c.

3. La giurisprudenza della Cassazione sull'accrescimento nella successione necessaria: irrilevanza per l'ipotesi di cui all'art. 522 c.c.

Non ci sono sentenze specifiche sul tema dell'accrescimento nelle successioni legittime, in particolare sulla definizione delle quote ereditarie nel caso di successione *ab intestato* quando uno dei chiamati rinuncia all'eredità, ad eccezione di una giurisprudenza molto risalente che apparentemente sembrerebbe aprire all'accrescimento nelle successioni legittime ⁽⁷⁾. In realtà, i giudici di legittimità si sono limitati ad affermare l'automaticità dell'acquisto della quota accresciuta, senza che vi fosse la necessità di un'ulteriore accettazione oltre quella già espressa per la quota inizialmente delata prima della rinuncia di uno dei chiamati, facendo leva proprio sull'automaticità dell'acquisto di cui all'art. 676 c.c.

L'affermazione di tale principio non cozza con l'interpretazione dell'accrescimento di cui all'art. 522 c.c. come un accrescimento atecnico: anche l'incremento, infatti, della quota di un soggetto a seguito della rinuncia di un coerede non necessita di un'ulteriore accettazione, posto che la chiamata in tale incremento automaticamente si salda con la chiamata nella quota originaria, come già sopra detto ⁽⁸⁾.

La Cassazione si è invece occupata del tema della definizione delle quote ereditarie nell'ambito della successione necessaria, intervenendo di recente a Sezioni Unite ⁽⁹⁾. Si è reso necessario, infatti, comporre un conflitto interpretativo sorto tra i giudici di legittimità che inizialmente, ritennero di affermare che *“ai fini della determinazione della quota di riserva spettante al discendente legittimo (o naturale), in relazione alle varie ipotesi di concorso con altri legittimari, non va fatto riferimento alla situazione teorica, al momento dell'apertura della successione, che è suscettibile di mutare in conseguenza di eventuali rinunzie con effetto retroattivo, sibbene alla situazione concreta degli eredi legittimi che effettivamente concorrono alla ripartizione dell'asse ereditario”* ⁽¹⁰⁾.

Con le citate sentenze a Sezioni Unite, tale orientamento è stato ribaltato affermando che nella successione necessaria *“ai fini dell'individuazione della quota di riserva spettante alle singole categorie di legittimari ed ai singoli legittimari nell'ambito della stessa categoria, occorre fare*

riferimento alla situazione cristallizzata all'apertura della successione e non si deve, invece, fare riferimento alla situazione che si viene a creare a seguito del mancato esperimento dell'azione di riduzione da parte di alcuno dei legittimari" ⁽¹¹⁾.

Tale conclusione poggia le sue basi interpretative sulla necessità di dare, nell'ambito della successione necessaria, piena rilevanza alla volontà testamentaria ed al contempo tutelare colui che si trovi in una certa posizione familiare rispetto al testatore: dal contemperamento di tali esigenze, è stato tratto il principio di invariabilità delle quote di legittima ⁽¹²⁾.

Tale sforzo ricostruttivo, però, a parere di chi scrive, non può trovare applicazione anche nell'ambito della successione legittima, dove le vicende successive all'apertura della successione divengono rilevanti per la spartizione dell'asse ereditario e dove non vi è la necessità di tutelare le volontà testamentarie né certe classi di soggetti legati da un certo grado di parentela con il *de cuius*.

Infatti, le ipotesi di concorso disciplinate dal codice civile servono proprio a questo: a capire come dividere la massa in relazione a chi effettivamente venga all'eredità, scalando di volta in volta l'ordine dei successibili fino ad arrivare allo Stato ⁽¹³⁾.

Se nella successione necessaria, adottando il paradigma interpretativo delle Sezioni Unite, occorre arrestarsi al momento dell'apertura della successione per stabilire le quote di riserva, nella successione legittima è invece necessario spostarsi in un tempo successivo all'apertura della successione ed in buona sostanza, correre fino allo spirare del termine decennale di prescrizione dell'accettazione di eredità ovvero fino al termine fissato con l'azione di cui all'art. 481 c.c. ed individuare a quel tempo i chiamati e con essi stabilire la soluzione del concorso tramite una delle possibili combinazioni dettate dal codice civile.

L'incongruenza dei due sistemi di successione è peraltro affermata dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 13429/2006 ove si è ritenuto di negare espressamente l'applicabilità in via analogica delle norme in tema di successione legittima alla vicenda lì in esame.

4. Lettura sistematica dell'art. 522 c.c.

Esclusa in tal modo la rilevanza della giurisprudenza dettata in tema di successione necessaria per l'oggetto del presente studio, occorre verificare quale sia la *ratio* operativa dell'art. 522 c.c. e di seguito valutarne l'applicazione pratica.

Appare necessario dare adeguato rilievo alla collocazione dell'art. 522 c.c. nell'ambito del capo relativo alla rinuncia all'eredità e valutarne il senso in ragione della regola dettata nell'art. 521 co.1 c.c. in tema di retroattività della rinuncia.

Chi rinuncia all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato: questa è la regola generale sia nell'ambito della successioni legittime che testamentarie; tuttavia, il legislatore ha inteso specificare il meccanismo della retroattività della rinuncia nei successivi articoli e per quanto qui interessa, nelle successioni legittime, stabilendo che la rinuncia implica l'accrescimento in favore di coloro che concorrono con il rinunciante, senza dare tuttavia ulteriori specificazioni su chi sono coloro che effettivamente concorrono: sono i coeredi generalmente intesi ovvero coloro che concorrono nella stessa quota in funzione dell'appartenenza ad una certa categoria di successibili?

L'art. 522 c.c. non sembra rispondere a tale interrogativo, salvo specificare che *se il rinunciante è solo, l'eredità si devolve a coloro ai quali spetterebbe nel caso egli mancasse*. Da ciò sorge un ulteriore interrogativo: quando il rinunciante è solo? Quando è l'unico chiamato nella sua quota, cioè l'unico appartenente ad una certa categoria di successibili? Ovvero è solo, in quanto unico chiamato alla successione?

La risposta agli interrogativi fin qui posti implica ricadute pratiche di notevole rilievo, basta pensare ai casi già sopra prospettati della successione apertasi in favore del coniuge e dell'unico figlio, ove quest'ultimo rinunci: l'accrescimento opera in favore del coniuge ovvero occorre dare accesso alla successione anche agli ascendenti e collaterali? Ed ancora: se la successione si apre in favore del coniuge e due figli e solo uno dei due rinuncia, l'accrescimento opera in favore degli altri chiamati (coniuge e altro figlio) ovvero solo in favore del figlio non rinunciante?

Per rispondere ai quesiti posti, si ritiene necessario operare un'esegesi dell'art. 522 c.c. integrata dalla previsione del co.1 dell'art. 521 c.c., vale dire occorre coordinare il meccanismo del ricalcolo⁽¹⁴⁾ delle quote con la portata retroattiva della rinuncia.

Accedendo ad una ricostruzione del fenomeno della devoluzione nella successione legittima a seguito di rinuncia riletto alla luce del meccanismo retroattivo, coerentemente con la collocazione dello stesso art. 522 c.c. nell'ambito del codice, si può affermare che la **rinuncia di uno dei chiamati importi l'incremento delle quote di coloro che avrebbero concorso con il rinunciante e che tale incremento vada commisurato sulla base di una delle ipotesi di concorso dettate nell'ambito della successione legittima considerando il rinunciante come se non fosse stato mai chiamato**⁽¹⁵⁾.

Pertanto, nell'ipotesi in cui si apre la successione in favore del coniuge e due figli, normalmente le quote sarebbero state devolute ai sensi dell'art. 581 c.c., 1/3 alla moglie e 2/3 divisi tra i figli. A seguito della rinuncia di uno dei due figli, occorre operare il ricalcolo della quote

in ragione dei concorrenti con il rinunciante e tali sono il coniuge superstite ed il figlio, non potendo ritenere di escludere il coniuge da tale ricalcolo posto che la sua posizione è indubbiamente quella di concorrente con il rinunciante. L'esito del ricalcolo è legato all'applicazione delle norme sulla successione legittima, considerando il rinunciante come se non vi fosse mai stato chiamato e quindi, occorre fare applicazione sempre dell'art. 581 c.c. per quella parte che prevede la divisione metà per ciascuno della massa tra coniuge ed (ormai) unico figlio.

In buona sostanza e concludendo, a parere di chi scrive, occorre svolgere un'integrazione tra la previsione dell'art. 521 c.c. con quella dell'art. 522 c.c., in coerenza con il capo in cui sono collocati, in base alla quale l'accrescimento in ragione della rinuncia di uno dei chiamati trova il suo limite operativo tra coloro che erano concorrenti con il rinunciante al momento dell'avvenuta rinuncia e le quote vengono individuate facendo applicazione della norma corrispondente in materia di concorso nelle successioni legittime, facendo riferimento ai chiamati effettivi senza computare il rinunciante che è come se non fosse mai stato chiamato ⁽¹⁶⁾.

Tale ragionamento sbarra la strada all'accesso nella successione di cui si tratta a soggetti inizialmente estranei, cioè ad esempio agli ascendenti nell'ipotesi di successione apertasi in favore del coniuge e dell'unico figlio e questi rinunci alla sua quota di $\frac{1}{2}$: tali soggetti, sulla base dell'ultimo inciso dell'art. 522 c.c., entrerebbero nel fenomeno della successione solo se il rinunciante fosse solo.

5. L'applicazione pratica dell'art. 522 c.c.: la rinuncia di un chiamato e la rideterminazione delle quote.

Affermato il principio per il quale la rinuncia di uno dei chiamati nell'ambito di una successione *ab intestato* dà luogo ad un ricalcolo delle quote di tutti gli altri chiamati in ragione di una delle ipotesi di concorso che si è determinata, appare utile individuare una casistica nella quale si esemplifica concretamente tale principio astratto. Ovviamente è da sottolineare che tale casistica non potrà essere esaustiva di tutte le possibili ipotesi di concorso. Sarà comunque utile soffermarsi sulle ipotesi più ricorrenti.

- a) Chi muore lascia il coniuge e due figli, senza altri parenti (ascendenti, fratelli/sorelle): ai sensi dell'art. 581 c.c. al coniuge superstite viene assegnato $\frac{1}{3}$ dell'eredità ed i restanti $\frac{2}{3}$ ai figli. Nell'esemplificazione seguente si dà per scontato che non si debba dare luogo alla rappresentazione in favore di discendenti dei figli rinuncianti, posto che qualora essi vi siano

si sostituirebbero in tutto e per tutto alla posizione del loro ascendente rinunciante con le conseguenze che appresso si vedranno in termini di definizione delle quote di ciascuno.

- a.1) rinuncia del coniuge: ai sensi dell'art. 566 c.c. l'eredità è devoluta per intero ai figli, fatta salva l'applicazione del diritto alla commutazione di cui all'art. 537 co. 3 c.c., per espresso richiamo dello stesso art. 566 co. 2 c.c.
- a.2) rinuncia di un figlio: ai sensi dell'art. 581 c.c. l'eredità è devoluta in parti uguali tra il coniuge superstite e l'altro figlio. Questo è il caso peculiare nel quale si apprezza la differenza sostanziale tra le due ottiche interpretative della fattispecie di cui all'art. 522 c.c.: infatti, seguendo il principio fin qui enunciato, la rinuncia di uno dei due figli non comporta l'accrescimento della sua quota di $\frac{1}{3}$ in favore del fratello non rinunciante, il quale arriverebbe ad acquistare i $\frac{2}{3}$ dell'eredità sulla base della sua appartenenza ad una categoria di successibili diversa e separata da quella del coniuge, come se il concorso vi fosse solo fra i due figli e non anche con il coniuge superstite⁽¹⁷⁾. Dando luogo ad un ricalcolo delle quote e quindi valutando la fattispecie concreta alla stregua di una nuova ipotesi di concorso, occorre fare applicazione dell'art. 581 c.c. primo inciso, considerando infatti anche il coniuge superstite quale concorrente con il rinunciante.
- b) Chi muore lascia il coniuge ed un solo figlio, vi sono altri parenti (ascendenti e fratelli/sorelle): ai sensi dell'art. 581 c.c. l'eredità si ripartisce in parti uguali tra il coniuge ed il figlio.
 - b.1) rinuncia del coniuge: l'eredità va per intero all'unico figlio ai sensi dell'art. 566 c.c. L'esistenza della prole, infatti, preclude all'applicazione di tutte le altre norme di concorso tra parenti, stante la netta preminenza riconosciuta nel nostro ordinamento, ai discendenti.
 - b.2) rinuncia del figlio: considerando che la rinuncia di quest'ultimo implica un ricalcolo delle quote commisurato in relazione ai coeredi concorrenti presenti al momento dell'apertura della successione e che il coniuge è l'unico concorrente del figlio in applicazione diretta del concetto posto a base dell'art. 522 c.c., l'eredità va per intero al coniuge superstite, senza poter fare applicazione dell'art. 582 c.c.⁽¹⁸⁾
- c) Chi muore lascia il coniuge ed altri parenti (ascendenti, fratelli/sorelle), ma senza prole: ai sensi dell'art. 582 c.c. al coniuge è riconosciuta la quota di $\frac{2}{3}$ dell'eredità ed il restante $\frac{1}{3}$ è assegnato in favore degli ascendenti o dei fratelli/sorelle. Qualora entrambe le categorie di

parenti siano presenti alla successione, la quota di $\frac{1}{3}$ è ripartita secondo quanto previsto dall'art. 571 c.c. e comunque la quota minima degli ascendenti non può essere inferiore ad $\frac{1}{4}$ dell'eredità.

- c.1) rinuncia del coniuge: applicazione dell'art. 571 c.c., e pertanto l'eredità è devoluta ai genitori e ai fratelli o sorelle per capi, fermo restando che agli ascendenti non può essere riconosciuta una quota inferiore della metà. I fratelli unilaterali conseguono la metà della quota che conseguono i germani o i genitori.
- c.2) rinuncia di tutti i fratelli: l'eredità per la quota di $\frac{1}{3}$ è devoluta agli ascendenti in applicazione dell'art. 582 c.c. ovvero dell'art. 579 co. 2 c.c. nel caso in cui il *de cuius* sia un figlio naturale.
- c.3) rinuncia di un solo fratello: la quota di $\frac{1}{3}$ è sempre devoluta agli ascendenti e agli altri fratelli in applicazione dell'art. 582 c.c.
- c.4) rinuncia dei genitori o anche di uno solo dei due: applicazione dell'art. 582 c.c. e pertanto, al coniuge viene sempre riconosciuta la quota dei $\frac{2}{3}$ ed al genitore accettante ed ai fratelli/sorelle quella di $\frac{1}{3}$.

Affermare che l'art. 522 c.c. sottintende un meccanismo di ricalcolo delle quote, fa sorgere però un dubbio sull'individuazione corretta delle classi dei successibili e quindi dei concorrenti in quei casi in cui la rinuncia di uno dei chiamati giova solo ad alcuni dei concorrenti e non a tutti i chiamati. In buona sostanza, se è vero che la rinuncia comporta l'incremento delle quote degli altri concorrenti con il rinunciante, è anche vero che non sempre il concorso con un rinunciante giova a tutti i chiamati, posto che vi sono dei casi, di seguito indicati, in cui non tutti i chiamati sono favoriti dalla rinuncia di uno di essi. È il momento, quindi, di affrontare e risolvere il problema delle "quote collettive" e "quote individuali" ⁽¹⁹⁾.

- d) Successione in favore del figlio e dei discendenti in rappresentazione dell'altro figlio premorto o rinunciante (in assenza del coniuge): in caso rinuncia di un figlio del fratello premorto all'eredità, l'accrescimento si avrà solo in favore del di lui fratello e non anche dello zio, cioè del figlio del *de cuius*, posto che in tal caso l'operatività della rappresentazione delimita la successione per stirpe ed all'interno della stessa e limitatamente alla stessa opera il ricalcolo della quota.
- e) Successione in favore degli ascendenti e dei fratelli e sorelle (art. 571 co.1 c.c.): ai genitori del defunto è assegnata sostanzialmente una quota fissa pari a metà dell'eredità del figlio

deceduto, senza che rilevi il numero dei fratelli germani che concorrono alla successione, i quali si divideranno la restante metà del patrimonio in parti uguali. Pertanto la rinuncia di uno dei fratelli germani, di fatto, favorisce solo gli altri fratelli germani i quali in numero minore si divideranno sempre la restante metà dell'eredità. Occorre evidenziare, inoltre, che accanto alla categoria dei fratelli germani vi è quella degli unilaterali, i quali ultimi ai sensi dell'art. 571 co. 2 c.c. pur concorrendo all'eredità del fratello/sorella, possono ottenere solo la metà della quota che spetta ai germani ⁽²⁰⁾.

- f) Successione in favore del coniuge e di più di due figli: in caso di rinuncia di un solo figlio o quantomeno di un numero di figli per cui ne rimangano sempre più di due concorrenti, il coniuge prenderà sempre $\frac{1}{3}$ dell'eredità ed i restanti due terzi verranno divisi per quanti sono i figli accettanti: l'accrescimento giova solo ai figli e non anche al coniuge, posto che la rinuncia di uno di essi non dà luogo ad una nuova e diversa ipotesi di concorso. Chiarendo meglio: se la successione si apre in favore del coniuge superstite e 5 figli e tutti accettassero l'eredità, il coniuge otterrebbe $\frac{1}{3}$ ed i figli $\frac{2}{15}$ ciascuno. Se due figli rinunciassero all'eredità, la norma da applicare sarebbe sempre l'art. 581 c.c., tuttavia sulla base dell'art. 522 c.c., le due quote da $\frac{2}{15}$ dei figli rinuncianti si accrescerebbero solo in favore degli altri figli/fratelli accettanti e non anche del coniuge.

In tutti questi casi ha quindi, senso parlare di "quote collettive", ove con tale espressione si intende definire un fenomeno successorio complesso rispetto al quale valgono comunque, sempre e solo le norme sulla successione legittima.

L'aver concluso che la rinuncia di un coerede implichi un ricalcolo delle quote dei concorrenti sì da ridefinire le quote di ciascuno di essi, fa sorgere un ulteriore interrogativo legato all'applicabilità di tale conclusione a casi diversi dalla rinuncia che comportino la mancanza del coerede, vale a dire prescrizione, premorienza, assenza, morte presunta ecc. ecc.

A parere di chi scrive, l'eccezionalità del meccanismo insito nell'art. 522 c.c. e cioè, il meccanismo di ricalcolo delle quote, potrebbe costituire un elemento ostativo ad un'applicazione generalizzata a tutti i casi di vacanza della quota.

Gli altri casi di mancata venuta all'eredità del coerede non legati ad una sua mancanza di volontà soggiacciono a meccanismi diversi e non implicano un ricalcolo delle quote, quanto piuttosto un'applicazione diretta delle norme sulla successione legittima con la definizione dell'ipotesi di concorso in ragione di chi sono gli effettivi chiamati al tempo dell'apertura della successione. Ad esempio, nel caso di successione apertasi tra coniuge superstite e l'unico figlio, nel

caso in cui quest'ultimo sia premorto al genitore/*de cuius* e non abbia egli stesso dei discendenti, si farà applicazione dell'art. 582 c.c. e quindi, si darà luogo ad un concorso tra il coniuge ed i parenti (ascendenti e fratelli/sorelle) del *de cuius*.

Guido De Rosa e Serena Metallo

- 1) Qualificano la previsione di cui all'art. 522 c.c. come un accrescimento sostanzialmente atecnico, L. MENGONI, *Successioni per causa di morte, Successione legittima*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* già diretto da A. Cicu e F. Messineo e continuato da L. Mengoni, Milano, 1990, 102; R. SCOGNAMIGLIO, *Il diritto di accrescimento nelle successioni a causa di morte*, Milano, 1953, 298; G. GAZZARA, *Contributo ad una teoria generale dell'accrescimento*, Milano, 1956, 200; CARIOTA FERRARA, *Le successioni per causa di morte. Parte generale*, Napoli, 1959, 237; più di recente, SIPIONE, *Considerazioni sul diritto di accrescimento nella successione legittima*, in *Riv. not.*, 1996, 827 ss; CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, II, Milano, 2008, 966; SCIARRINO-RUVOLLO, sub art. 522, in *Comm. Schlesinger*, Milano, 2008, 229 ss; P. FERRERO, *La rinuncia all'eredità*, in *Tratt. breve delle succ. e donaz.*, diretto da Rescigno, coordinato da Ieva, Padova, 2010, 398-404.
- 2) BARASSI, *Le successioni per causa di morte*, Milano, 1947, 108; GANGI, *Le successioni testamentarie*, Milano, 1952, 433; ROBBE, voce *Accrescimento*. In NN.Dig.it., 1957, 168. In epoca più recente, FERRARI, *L'accrescimento*, in *Tratt. dir. priv di Rescigno*, vol. VI, Torino, 1982, 257; TERZI, *Accrescimento*, in *Successioni e donazioni* a cura di Rescigno, Padova, 1994, 1189
- 3) FERRI, sub art. 522 c.c., in *Comm. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1968, 104.
- 4) Espressamente in tal senso, FERRARI, op. cit., 259 e nt. 30; TERZI, op. lo. Ult. cit.
- 5) Ne riferisce SIPIONE, in *Considerazioni sull'accrescimento nella successione legittima*, *Riv. Not.* 1996, I, p. 830
- 6) Cass. 11 maggio 2009, n. 10796; Cass. 7 luglio 1999, n. 7075; Cass. 12 aprile 2002, n. 5226; Cass. 28 febbraio 2007, n. 4783.
- 7) Cass. 28 aprile 1950, n. 1142, in *Foro It.*, 1950, I, 1161
- 8) Vedi nota n. 3.
- 9) SS.UU. 9 giugno 2006, n. 13429 con nota di C.M. Bianca, *Invariabilità delle quote di legittima: il nuovo corso della Cassazione e suoi riflessi in tema di donazione e legati in conto di legittima*, in *Riv. dir.civ.*, 2008, 211 ss.; adesivamente SS.UU. 12 giugno 2006, n. 13524 con nota di E. De Belvis, *Mancato esercizio dell'azione di riduzione ed espansione della quota di riserva*, in *NGCC*, 2007, 733; SS.UU. 13 febbraio 2008, n. 3471; SS.UU. 17 giugno 2011, n. 13385.
- 10) Cass. 26 ottobre 1976, n. 3888; Cass. 9 marzo 1987, n. 2434 con nota di G. Azzariti, *Criteri per il calcolo della riserva nel caso di rinuncia da parte di alcuni degli aventi diritto*, in *Giu. Civ.*, 1987, 1046; Cass. 11 febbraio 1995, n. 1529, con nota di N. Di Mauro, *Effetti della rinuncia alla legittima da parte di uno degli eredi necessari: rideterminazione delle quote di riserva o accrescimento?*, in *Giu. Civ.*, 1995, 2117; S. Scarlatelli, *Sugli effetti della rinuncia alla quota legittima nella successione necessaria*, *Giur. It.*, 1996, 1139.
- 11) Riferimenti di cui alla nt. 9.
- 12) Il concetto così testualmente espresso è tratto da BIANCA, op.ult.cit; sul nuovo corso interpretativo delle SS. UU. si veda anche MAGLIULO, *La legittima quale attribuzione policausale. Contributo ad una moderna teoria della successione necessaria*, in *Riv. not.*, 2010, 572.
- 13) Si vedano sul punto le considerazioni di GROSSO-BURDESE, *Le successioni. parte generale*, in *Tratt. Vassalli*, Torino, 1977, 360.
- 14) Parla espressamente di ricalcolo CAPOZZI, op. cit., 963 ss.
- 15) In buona sostanza, occorre dare risalto al combinato disposto degli art. 521 co. 1 e 522 c.c. ed al contempo sottolineare che la specificità dell'art. 522 c.c. risiede nel fatto che il meccanismo della rinuncia nell'ambito della successione legittima comporta sempre l'emersione delle norme di concorso con il correttivo costituito proprio dall'evento rinuncia e chiarendo ancora meglio, l'ipotesi di concorso che si dovrà applicare sarà quella che tiene conto solo dei soggetti che inizialmente concorrevano con il soggetto rinunciante, non tenendo in considerazione però lo stesso soggetto rinunciante al fine della definizione delle quote. Pertanto, se all'esito della rinuncia rimane un solo soggetto originariamente concorrente, a questi andrà devoluta

l'intera eredità ed in ciò si differenzia il fenomeno dell' "accrescimento" in esame dal principio della retroattività della rinuncia di cui all'art. 521 co. 1 c.c.

- 16) FERRERO, op. cit., 404, conclude chiaramente affermando che "l'accrescimento ai chiamati in concorso definisca esclusivamente il modo di acquisto di una maggior quote dell'eredità quale conseguenza del diverso atteggiarsi del concorso per effetto della rinuncia e che l'art. 522 non si ponga come deroga ma anzi sottintenda un integrale rinvio alle norme in materia di devoluzione dell'eredità nelle successioni legittime, alla luce delle quali soltanto dovranno essere individuati sia i soggetti "coinvolti" nella vicenda successoria che le quote agli stessi attribuite".
- 17) Propendono per l'accrescimento in favore del solo figlio accettante il quale vedrebbe accresciuta la sua quota a 2/3 dell'intero: FERRARI, op. cit., 259 e TERZI, op.cit., 1189.
- 18) Si segnala che la soluzione qui adottata non è unanimemente accolta dalla dottrina e che in assenza di pronunce giurisprudenziali sul punto, il notaio chiamato a ricevere un atto di vendita di un immobile dell'asse ereditario o altro atto che implichi diritti nascenti dalla successione di cui si tratta, dovrebbe, in via prudenziale, svolgere un'adeguata attività d'informazione in favore delle parti e qualora, ne ricorrano le condizioni, potrebbe anche suggerire l'intervento degli ascendenti o collaterali a titolo di sostanziale acquiescenza.
- 19) Gli esempi seguenti sono tratti da FERRI, op.cit., 103.
- 20) Sulla successione dei fratelli naturali e sulle varie ipotesi di concorso, studio n. 177-2008/C, *La successione dei fratelli unilaterali*, est. G. Trapani, in Studi e Materiali, 2008 fasc. 3, pp. 1090 – 1123, in particolare par. 7-8.